

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

(Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo secondo quanto stabilito dall'art. 2222 e ss. c.c. nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

ARTICOLO 2

Presupposti per il conferimento di incarico

I presupposti per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente Regolamento sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati della Fondazione, nonché risultare coerente con gli scopi e le esigenze di funzionalità della Fondazione stessa;
- b) la Fondazione deve avere preliminarmente accertato - con le modalità di cui al successivo art. 3 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e la conseguente necessità di acquisire prestazioni esterne;
- c) la prestazione deve essere altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico da conferire.

ARTICOLO 3

Individuazione del fabbisogno e modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento di incarichi

1. Al fine di dare avvio alla procedura di affidamento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere:

- all'individuazione dello specifico fabbisogno della Fondazione e alla determinazione della professionalità richiesta;
- ad una puntuale azione ricognitiva circa l'inesistenza ovvero l'insufficienza delle risorse già disponibili all'interno della Fondazione e all'indicazione della motivazione che implica il ricorso all'affidamento dell'incarico all'esterno.

ARTICOLO 4

Procedimento

1. Il Consiglio di Amministrazione determina con proprio atto:

- a. l'oggetto, la durata e la modalità di realizzazione dell'incarico;
 - b. la professionalità e l'esperienza richiesta;
 - c. i criteri che si intendono utilizzare per la scelta dell'incaricato;
 - d. il valore stimato dell'incarico.
2. Con il medesimo atto viene approvato un avviso contenente gli elementi di cui al precedente punto.

ARTICOLO 5

I requisiti per il conferimento degli incarichi

1. L'incarico viene affidato a soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare.
2. I requisiti che i candidati dovranno possedere sono i seguenti:
 - a. possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni oggetto dell'incarico; si prescinde dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - b. il godimento dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali definitive per taluno dei reati che comporterebbero l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
 - d. il possesso in genere dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
3. Potranno essere richiesti ulteriori requisiti di partecipazione in base alla tipologia di incarico affidato.

ARTICOLO 6

Modalità per il conferimento di incarichi

1. La procedura comparativa viene indetta mediante invio dell'avviso da parte della Fondazione ad almeno 3 professionisti, individuati a rotazione nell'ambito dell'Albo di cui al successivo articolo 7 qualora istituito, o mediante pubblicazione su sito istituzionale.
2. L'avviso di selezione deve indicare:

- a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) il corrispettivo massimo proposto;
 - c) i requisiti, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione della manifestazione di interesse;
 - e) le modalità di espletamento della selezione.
3. L'avviso di selezione viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito web della Fondazione. La Fondazione si riserva di ricorrere ad altri canali di pubblicità.
4. In data successiva alla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura, la Fondazione procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte presentate tenendo conto:
- a. della qualificazione professionale del candidato;
 - b. delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e del grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c. di eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - d. di ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività oggetto di incarico.
5. La Fondazione renderà noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul sito web.
6. La Fondazione laddove lo ritenga opportuno può far seguire alla valutazione delle offerte e/o dei curricula un colloquio orale.

ARTICOLO 7

Elenco di professionisti

1. La Fondazione può costituire elenchi di esperti e professionisti che si siano dichiarati disponibili a collaborare con la Fondazione, suddiviso per tipologie di incarico, dal quale attingere per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento, secondo un criterio di rotazione.
2. La formazione dell'Albo dei professionisti avviene previa adeguata pubblicità da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul sito web della Fondazione. L'avviso, oltre ad indicare le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, deve contenere informazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo da parte della Fondazione.
- L'Albo dei professionisti ove istituito, è retto da un apposito regolamento, il quale prescrive le modalità di accesso e permanenza degli operatori e ne detta i criteri di funzionamento, aggiornamento, selezione e cancellazione, conformemente ai principi stabiliti dalla legge.

L'Albo resta sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla Fondazione ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale.

La Fondazione può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal professionista richiedente l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento.

ARTICOLO 8

Affidamento dell'incarico e relativa disciplina

1. L'incarico è conferito sotto la condizione della permanenza in capo al soggetto incaricato dei requisiti generali e professionali disposti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante un contratto che contiene, in via esemplificativa, i seguenti elementi:

- a. le generalità del contraente;
- b. la precisazione della natura della prestazione;
- c. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d. l'oggetto della prestazione;
- e. gli obblighi principali dell'incaricato e le eventuali verifiche dell'adempimento;
- f. l'ammontare e le modalità di pagamento del compenso;
- g. la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- h. il foro competente in caso di controversie;
- i. le modalità di trattamento dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interni;
- b) ad affidamenti riconducibili nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/ 2016 in quanto aventi natura di contratti di appalto;
- c) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto specificatamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016;
- d) in casi eccezionali nei quali l'estrema urgenza non consenta l'espletamento di una procedura comparativa;
- e) nei casi in cui la selezione comparativa sia andata deserta o sia risultata infruttuosa;

- f) per attività comportanti prestazioni di natura consultiva, artistica, artigianale, culturale o scientifica tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni richieste.

In deroga al presente regolamento, per quanto concerne gli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personale e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili dalla Fondazione Carnevale di Viareggio e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista, la Fondazione Carnevale di Viareggio, se necessario per sopperire a deficit di competenza interne, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con la Fondazione), procederà mediante affidamento diretto da parte del Consiglio di Amministrazione, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del curriculum del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e verrà pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione